

## REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato al D.lgs.149/2022 (Riforma Cartabia) e alla Legge di Bilancio 197/2022 nonché al DM 150/2023

### INDICE

#### Sommario

|  |    |
|--|----|
| 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO .....  | 2  |
| 2. MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE.....  | 2  |
| 3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E DELLA ADESIONE....                                | 2  |
| 4. DATA DEL PRIMO INCONTRO.....  | 3  |
| 5. LUOGO DELLA MEDIAZIONE.....   | 3  |
| 6. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE .....   | 4  |
| 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE .....  | 5  |
| 8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE .....   | 6  |
| 9. DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE .....  | 6  |
| 10. PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO .....   | 7  |
| 11. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE .....   | 7  |
| 12. OBBLIGHI DELLE PARTI .....   | 8  |
| 13. OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE.....   | 8  |
| 14. CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL PROCEDIMENTO .....  | 9  |
| 15. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.....   | 9  |
| 16. DIRITTI E FACOLTÀ SPETTANTI ALLE PARTI NEL CASO DI CANCELLAZIONE E/O<br>SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO ..... | 10 |
| 17. INDENNITA' E SPESE.....  | 10 |
| 18. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MEDIAZIONE.....  | 11 |
| 19. CENTRI DI INTERESSE.....   | 12 |
| 20. ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO.....  | 12 |
| 21. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ.....  | 12 |

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod., il presente regolamento è applicabile alla mediazione per controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito o ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, presso l'organismo di mediazione MedyaPro Srl (di seguito organismo).
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

## 2. MODALITA' DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. Chiunque intende avviare una mediazione singola o congiunta, può farlo depositando, personalmente o tramite delegato, un'apposita domanda telematica attraverso il sito [www.medyapro.it](http://www.medyapro.it), allegando la documentazione richiesta.
2. Per procedere al deposito telematico l'utente deve registrarsi sul sito dell'organismo all'indirizzo <https://adr.medyapro.it>.
3. Chiunque intende aderire ad una mediazione può farlo compilando l'apposita sezione del sito [www.medyapro.it](http://www.medyapro.it), allegando la documentazione richiesta.
2. Per procedere all'adesione telematica l'utente deve registrarsi sul sito dell'organismo all'indirizzo <https://adr.medyapro.it>.
4. In caso di pluralità di domande presentate presso vari organismi e relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge presso l'organismo che per primo ha ricevuto la domanda, avuto riguardo al giorno, l'ora e al minuto.
5. Chiunque intende avviare una mediazione singola o congiunta o aderirvi, può farlo depositando, personalmente o tramite delegato, un'apposita domanda cartacea da depositarsi in segreteria o da inviarsi a mezzo pec al seguente indirizzo: [info@pec.medyapro.it](mailto:info@pec.medyapro.it)

## 3. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E DELLA ADESIONE

1. La domanda di mediazione firmata deve contenere:
  - a) il nome dell'Organismo di mediazione;
  - b) nome cognome, dati identificativi e recapiti della parte istante comprensivi di indirizzi email e numero di cellulare e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante) nonché nome cognome, dati identificativi e recapiti delle parti chiamate (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
  - c) l'oggetto della lite;
  - d) le ragioni della pretesa;
  - e) il valore della controversia individuato in applicazione dei criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

- f) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità di mediazione;
  - g) documento di riconoscimento in corso di validità e, se persona giuridica, la visura camerale.
  - h) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di primo incontro;
  - i) il mandato all'avvocato in caso di mediazione obbligatoria o delegata
2. La parte chiamata è invitata a comunicare per iscritto, entro 7 giorni antecedenti la data dell'incontro, la propria decisione. Alla parte chiamata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella propria adesione firmata:
- a) nome cognome, dati identificativi e recapiti della parte aderente comprensivi di indirizzi email e numero di cellulare e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni nonché nome cognome, dati identificativi e recapiti di eventuali altre parti chiamate (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
  - b) un'eventuale esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte;
  - c) l'accettazione del Regolamento e delle tabelle delle indennità;
  - d) documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale e, se persona giuridica, la visura camerale;
  - e) ricevuta di pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione di primo incontro.
  - f) il mandato all'avvocato in caso di mediazione obbligatoria o delegata
3. Entrambe le parti sono obbligate al pagamento delle spese vive documentate

#### 4. DATA DEL PRIMO INCONTRO

1. Una volta ricevuta la domanda, ad essa viene assegnato un numero cronologico progressivo e il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
2. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento dell'incontro sono comunicate al convenuto a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai fini di evitare prescrizioni o decadenze la parte può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo.
3. L'organismo comunica a parte istante la ricevuta di deposito della mediazione.

#### 5. LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
2. La Mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo di mediazione dislocate sul territorio nazionale comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
3. In alternativa, l'Organismo, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. Il luogo di

svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

4. L'organismo può stipulare accordi di collaborazione, anche per singole mediazioni ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. t) del DM 150/2023 ed avvalersi delle strutture, del personale, nonché eventualmente anche dei mediatori di altri organismi.

5. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

## 6. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. L'organismo si avvale di mediatori in possesso della formazione e dell'aggiornamento professionale previsto dalla normativa vigente tempo per tempo, ed i cui nominativi sono inseriti nel Registro dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

2. Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo, che, tuttavia, può ritenere di disattendere la concorde indicazione delle parti.

La singola parte può suggerire un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo, che, tuttavia, può ritenere di disattendere tale suggerimento della parte. Qualora l'organismo intenda aderire al suggerimento della parte, dovrà essere data comunicazione all'altra parte. Tale ultima potrà opporsi alla nomina di tale mediatore entro il primo incontro di mediazione.

3. In difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, l'organismo provvederà secondo i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della competenza del mediatore ed idonei ad assicurarne la rotazione.

4. L'organismo designa il mediatore o più mediatori ritenuti più esperti e competenti per materia. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale.

5. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, successivamente si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenti profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

6. Su istanza motivata di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore, con un altro di pari esperienza. Sull'istanza di sostituzione del responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvede il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

7. Al momento dell'accettazione della nomina in piattaforma il mediatore dovrà rendere specifica dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 28/2010 secondo la seguente formula:

### DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL MEDIATORE

Io sottoscritto Mediatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 lettere i) e l), in ordine a questa specifica mediazione, dichiaro di essere indipendente e imparziale come

previsto dall'art. 14 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 28/2010 successivamente modificato e integrato.

8. Le cause di incompatibilità dei mediatori sono previste dal codice etico e dai codici deontologici degli ordini o collegi di appartenenza dei singoli mediatori.

9. Nei casi in cui una parte ritenga che il mediatore si trovi in una condizione di non indipendenza o di non imparzialità anche sopraggiunta ovvero ritenga che vi sia una violazione da parte del mediatore degli obblighi di cui all'art. 14 del DM 150/2023, la stessa può chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore. Sull'istanza di sostituzione del responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvede il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

10. Nel caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore allo svolgimento del suo incarico, il responsabile dell'organismo provvederà immediatamente alla sua sostituzione secondo i criteri già indicati per le nomine. Qualora l'impossibilità sopravvenuta riguardi il responsabile dell'organismo quando è mediatore, provvederà alla sua sostituzione il mediatore con più anzianità di iscrizione e a parità di anzianità il mediatore di età anagrafica più elevata.

## 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Le parti hanno la possibilità al momento del deposito della domanda di mediazione e al momento dell'atto di adesione di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in presenza e in modalità telematica.

Anche qualora la mediazione non sia svolta in modalità telematica, le parti possono svolgere uno o più incontri da remoto.

2. La disponibilità temporale destinata al primo incontro è fissata in misura non inferiore a due ore e può eventualmente essere estesa dall'Organismo nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

3. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti ex art. 6 del Decreto Legislativo 28/2010.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa. Tale termine non è soggetto a sospensione feriale.

Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine dei tre mesi su accordo delle parti.

5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Qualora la parte chiamata sia stata regolarmente convocata il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza d'adesione. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. L'assistenza legale non è obbligatoria nella mediazione volontaria.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

## **8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE**

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione.

È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione ex art. 11 comma 6 del Decreto legislativo 28/2010.

## **9. DOVERE DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

## 10. PROPOSTA DEL MEDIATORE E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto a verbale e se ritiene di avere sufficienti elementi, può formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di concorde richiesta delle parti.

Il mediatore formula una proposta di conciliazione se una o entrambe le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento e ritiene di avere sufficienti elementi.

2. Al mediatore è fatto divieto di verbalizzare la proposta in particolare nel caso in cui sia esclusa nella clausola contrattuale.

3. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo diverso accordo tra le parti.

4. Prima della formulazione della proposta, il mediatore avvisa le parti delle conseguenze processuali in caso di mancata accettazione (art. 13 D.Lgs. 28/2010).

5. La proposta viene formulata per iscritto e inviata a mezzo pec o raccomandata a/r alle parti che hanno sette giorni di tempo per accettarla espressamente. In mancanza si intende rifiutata. Il mediatore può indicare un termine maggiore di sette giorni,

6. Se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale indicando se vi è stata mancata accettazione della proposta e indicando la parte che l'ha rifiutata, fissando un incontro per la formalizzazione del mancato accordo.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Prima del conferimento dell'incarico il consulente dovrà sottoporre alle parti uno specifico preventivo che dovrà essere espressamente accettato dalle parti prima del conferimento dell'incarico. Il preventivo del CTM deve essere determinato secondo le tariffe professionali approvate. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

8. Le operazioni peritali devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e il tecnico non può, salvo concorde volontà delle parti, fondare le risultanze tecniche su informazioni, dichiarazioni o documenti acquisiti in via confidenziale.

## 11. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale.

2. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

3. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Relativamente alle mediazioni telematiche, in caso di mancata restituzione del verbale conclusivo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, il procedimento di mediazione potrà essere chiuso dalla Segreteria e il mediatore darà atto della mancata sottoscrizione del verbale in un separato documento inviato alle parti a mezzo pec.

4. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il rilascio del verbale di accordo e dell'accordo è condizionato al pagamento delle indennità di mediazione dovute.

5. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

## 12. OBBLIGHI DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti delle parti e degli avvocati a cui inviare comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia, comunque non vincolante per l'organismo;
- la competenza territoriale dell'organismo;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2. È facoltà delle parti effettuare:

- la comunicazione alla parte chiamata in mediazione dell'attivazione della mediazione ai fini interruttivi della decadenza e della prescrizione ex art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 28/2010.

3. Le parti si obbligano ad allegare alla domanda di mediazione o all'atto di adesione in mediazione l'eventuale ordinanza del giudice (mediazione delegata) e ogni altro atto o documento in grado di facilitare il mediatore alla comprensione delle questioni controverse.

## 13. OBBLIGHI E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve accettare l'incarico entro 48 ore dal conferimento, previo propria verifica di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal caso, nonché di non trovarsi in conflitto di interessi con le parti e/o loro consulenti in genere.

2. Il mediatore nominato è tenuto prima di accettare la mediazione a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento agli artt. 14 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 28/2010 nelle forme di cui all'art. 6 n. 7 del presente Regolamento.

3. Il mediatore non potrà assumere l'incarico trovandosi nelle cause di incompatibilità previste dal codice etico e dai codici deontologici dei Collegi o Ordini di appartenenza di ogni singolo mediatore.

4. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

5. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità, di formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

6. Il mediatore deve gestire il procedimento con rapidità e determinazione, evitando rinvii e modalità operative dilatorie; se lo ritiene concretamente utile può gestire rinvii degli incontri finalizzati ad aumentare le prospettive conciliative.

## **14. CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL PROCEDIMENTO**

1. La procedura di mediazione deve essere improntata a criteri di correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle parti, dei consulenti, dei legali e del mediatore, nonché dell'attività svolta. Ciascuna parte si impegna a trovare un accordo all'interno della mediazione senza eludere i compensi spettanti all'Organismo.

Al primo incontro, in particolare, le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

2. In particolare i legali, ove previsti o presenti, sono tenuti, durante il corso della mediazione, ad osservare dei comportamenti di lealtà e buona condotta, in linea con quanto previsto dal proprio codice deontologico.

3. Condotte non corrette e di particolare gravità potranno essere segnalate ai competenti organi disciplinari per l'adozione delle iniziative del caso.

4. Le parti, i propri consulenti, i legali e chiunque intervenga nel procedimento di mediazione, si impegnano, per tutta la sua durata, a svolgere tutte le trattative alla presenza del mediatore o, in ogni caso, per il suo tramite e condividendo con lui i contenuti della negoziazione.

## **15. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO**

1. Diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni: tutti gli atti depositati durante un incontro congiunto verranno inseriti dalla Segreteria nel fascicolo telematico della mediazione nella sezione pubblica e saranno direttamente consultabili dalle parti e dal mediatore attraverso la piattaforma fermi gli obblighi di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale dagli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo 28/2010.

2. Diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni separate: tutti gli atti depositati durante un incontro congiunto verranno inseriti dalla Segreteria nel fascicolo telematico della mediazione nella sezione privata della parte che li ha prodotti e saranno direttamente consultabili dalla medesima parte e dal mediatore attraverso la piattaforma fermi gli obblighi di riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale dagli artt. 9 e 10 del Decreto legislativo 28/2010.

## 16. DIRITTI E FACOLTÀ SPETTANTI ALLE PARTI NEL CASO DI CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di sospensione o cancellazione dal registro del presente Organismo, il medesimo, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, da immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso; qualora l'organismo abbia un proprio ente di formazione, che fosse coinvolto nella procedura di cancellazione o sospensione, le medesime comunicazioni dovranno essere effettuate anche ai formatori e agli iscritti ai corsi, attestando al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
2. Le procedure pendenti potranno proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.
3. Entro quindici giorni la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia.

## 17. INDENNITA' E SPESE

1. L'organismo dichiara di adottare la tabella degli organismi pubblici di cui all'art. 31 del DM 150/2023.
2. Per il primo incontro sono dovute le spese vive, le spese di avvio e le spese di mediazione di cui all'art. 28 del DM 150/2023.
3. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate come per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, con una maggiorazione del dieci per cento.
4. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione come calcolate come per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, con una maggiorazione del venticinque per cento.
5. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione come calcolate per gli organismi pubblici in conformità alla tabella A allegata al DM 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione di cui sopra sono ridotte di un quinto.

7. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi di cui sopra in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2 del DM 150/2023, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

8. Le spese di cui all'articolo 28 del DM 150/2023 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

9. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4 dell'articolo 30 del DM 150/2023.

10. La parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall'esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura

11. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

12. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

## **18. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MEDIAZIONE**

1. Il valore della domanda di mediazione è individuato secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Anche ai fini della determinazione del valore dell'adesione si applica quanto sopra.

2. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni per la determinazione del valore o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della mediazione è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

3. Il valore della mediazione può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

4. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 3. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 3, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

## 19. CENTRI DI INTERESSE

1. Quando più soggetti rappresentano un “unico centro di interessi” vengono considerati come un’unica parte dal responsabile dell’organismo.

2. Ai fini dell’individuazione di un unico centro di interessi non rilevano l’identità o l’analogia della posizione assunta all’interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti.

Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte. Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare i criteri e le procedure adottate presso questo organismo di Mediazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, singoli e distinti centri di interesse:

- ciascun erede in caso di divisione ereditaria (l’unica eccezione si ravvisa nell’ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, i di lui eredi: in tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto e rimane unico anche in ipotesi di coeredi del coerede);
- i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- i creditori ed i debitori solidali o parziali;
- il debitore principale ed il/i fideiussore/i.

3. Ogni centro di interesse sarà tenuto al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione.

## 20. ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte in possesso dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può presentare domanda all’organismo al fine di essere esonerata, previa documentazione attestante la sussistenza delle condizioni, dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione. Restano dovute le spese documentate.

## 21. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L’organismo si impegna a tutelare la riservatezza e il trattamento dei dati personali delle parti e degli avvocati in conformità al codice della privacy e alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia.

Le credenziali di accesso e le informazioni fornite, sono fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza ed evitare da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

2. L’organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali.

3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’art. 47, comma 6, del D.M. n. 150/2023.

## Allegato I --- Codice Etico

1. Ambito di Applicazione e Finalità del Codice Il presente Codice Etico si applica a tutte le persone che collaborano con l'Organismo di Mediazione indipendentemente dalla natura contrattuale, inclusi rapporti temporanei. Tutti i soggetti coinvolti devono conoscere e rispettare il Codice Etico e i suoi aggiornamenti. Coloro che operano all'interno dell'Organismo devono ispirarsi ai principi del Codice in ogni decisione e azione riguardante la gestione e lo sviluppo dell'attività di mediazione.

Dipendenti, consulenti esterni, collaboratori, tirocinanti e tutte le altre figure professionali che interagiscono con l'Organismo devono conformarsi ai principi e alle norme di comportamento contenute nel Codice Etico. L'Organismo si impegna a diffondere il Codice a tutti i suoi destinatari e a chiunque entri in rapporto contrattuale con esso.

### Principi

L'Organismo di Mediazione opera in conformità con le leggi, i regolamenti e tutte le altre normative vigenti nel territorio in cui opera. Questo principio si estende anche a tutti i professionisti, mediatori, tirocinanti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni che devono adeguarsi alle normative pertinenti.

L'Organismo non può rifiutarsi di svolgere i propri servizi di mediazione.

I rapporti tra tutti i soggetti coinvolti con l'Organismo sono basati su criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, serietà e rispetto reciproco.

Professionisti, mediatori, tirocinanti, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni devono garantire che i rapporti con i destinatari del servizio di mediazione siano caratterizzati da imparzialità, trasparenza, disponibilità, rispetto, professionalità e cortesia, evitando discriminazioni arbitrarie o ingiustificate.

L'Organismo condanna qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, salute, razza, nazionalità, religione o convinzioni politiche e promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale delle persone.

Pressioni o minacce volte a ottenere comportamenti contrari alla legge o alle convinzioni personali sono inammissibili.

### Mediatori

La selezione dei mediatori professionisti e la determinazione delle condizioni di iscrizione negli elenchi dell'Organismo si basano su una valutazione obiettiva della qualità professionale, della competenza tecnica e dell'esperienza.

Tutti i soggetti coinvolti nell'Organismo devono mantenere un costante aggiornamento professionale per garantire un alto livello di qualità del servizio di mediazione. In particolare, i mediatori devono aggiornarsi almeno ogni due anni presso un ente formatore riconosciuto, come previsto dall'art. 24 del D.M. 150/2023. Il mediatore, prima di accettare un incarico, deve verificare di possedere le competenze necessarie per condurre la mediazione del caso proposto. Se non si ritiene qualificato, deve rifiutare l'incarico.

I mediatori devono garantire la propria indipendenza.

I professionisti coinvolti non possono ricevere compensi non autorizzati per le loro attività né essere influenzati da pressioni esterne. Non possono accettare doni o benefici da soggetti interessati all'Organismo. Eventuali benefici ricevuti devono essere restituiti, informando il Responsabile dell'Organismo.

Vi è un dovere di Astensione In presenza di circostanze che possano compromettere l'indipendenza dei professionisti o generare un conflitto di interessi, questi devono informare le parti coinvolte prima di proseguire. Tali circostanze includono relazioni personali o professionali con una delle parti o interessi economici legati all'esito della

mediazione. Il professionista può accettare l'incarico solo se può garantire imparzialità e neutralità, con il consenso delle parti.

Il mediatore deve agire sempre con imparzialità, assistendo equamente tutte le parti coinvolte e rimanendo neutrale rispetto alla controversia. Se incapace di mantenere imparzialità o neutralità, deve rifiutare l'incarico.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 21 del D.M. n. 150/2023.

#### Privacy e Riservatezza

Le informazioni trattate dall'Organismo sono gestite nel rispetto della normativa sulla privacy. È vietato utilizzare tali informazioni per scopi personali o diversi da quelli legali. Tutti i soggetti coinvolti devono mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite durante la mediazione, a meno che non siano obbligati per legge o ragioni di ordine pubblico a divulgarle.

#### Correttezza del Procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che le parti comprendano il processo di mediazione e il suo ruolo. Deve informare le parti sugli obblighi di riservatezza e garantire che possano partecipare adeguatamente. Il mediatore non deve esercitare pressioni sulle parti, che possono ritirarsi in qualsiasi momento. Deve garantire che ogni accordo sia basato su consenso informato e può interrompere la procedura se ritiene l'accordo inattuabile o illegale.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, rispettando la normativa vigente, il Codice Etico e i rapporti contrattuali con l'Organismo.

#### Pubblicità e Promozione dei Servizi del Mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### Sanzioni

La violazione delle disposizioni del Codice Etico può comportare sanzioni che includono richiamo scritto, revoca dell'incarico, sospensione temporanea di incarichi di mediazione, risoluzione del contratto e risarcimento danni. Il rispetto del Codice Etico è un obbligo contrattuale e la sua violazione può portare alla risoluzione del contratto con l'Organismo.

Regolamento valido dal 1.1.2025 - approvato con PDG del 17.9.24